

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 28 giugno 2016, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei  
deputati:*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

*a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;

*b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 27, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 4.734 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo

1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 8.094 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 13, 15 e 16 del medesimo Trattato, pari a euro 21.100 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

*a*) per le spese di missione di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze;

*b*) per le spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE